

**Oggetto dell'esecuzione penale:**

**si distingue tra**

- 1) procedimento esecutivo**
- 2) giurisdizione esecutiva in senso stretto**
- 3) giurisdizione rieducativa**

**Il primo è costituito dalle attività di esecuzione del titolo esecutivo che la legge affida al p.m. (artt. 655-664 c.p.p.)**

**La seconda è costituita dai provvedimenti del giudice dell'esecuzione funzionali all'attuazione del comando sanzionatorio o alla modifica del medesimo comando per scopi diversi dall'esigenza rieducativa della pena (artt. 665-676 c.p.p.)**

**La terza è costituita dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza modificativi, sostitutivi o estintivi del comando sanzionatorio e strumentali ad esigenze rieducative della pena.**

## **Il problema della natura della fase esecutiva**

**L'esecuzione è necessariamente collocata all'interno del processo.**

**Esiste un legame funzionale e strutturale tra la fase della cognizione e quella esecutiva**

**Questione più complessa è la natura della fase esecutiva: amministrativa o giurisdizionale?**

**Vigente il codice di rito del 1930, l'esecuzione era ritenuta una fase tipicamente amministrativa.**

**Tutto cambia con l'entrata in vigore degli artt. 13, 25 e 27 comma 3 Cost.: riserva di giurisdizione in materia di libertà personale, finalità rieducativa e legalità della pena.**

**Alla luce del nuovo quadro sovra-ordinato alla fase esecutiva deve essere riconosciuta natura giurisdizionale**

## **Quale modello di giurisdizione per la fase esecutiva? Il processo sull'uomo**

**Connotati peculiari rispetto alla giurisdizione cognitiva:**

- A) allentamento del principio di legalità e tassatività**
- B) assenza della struttura triadica (parti contrapposte e giudice terzo)**

**I tratti tipici si spiegano con la fisionomia della giurisdizione rieducativa: il suo essere un modello processuale di giudizio sull'uomo contrapposto al modello processuale di giurisdizione del fatto che caratterizza la fase di cognizione.**

**Critiche alla costruzione :**

**Risvolti autoritari e anticognitivi legati a valutazioni non controllabili**  
**Attenuazione delle garanzie giurisdizionali**

**Scenari inediti a seguito dell'approvazione del codice di rito del 1988 e dell'introduzione del giusto processo nella Costituzione.**